



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 106/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24100** del registro di
Segreteria

proposto da

D. A. M., nata a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis (cod. fisc.:
omissis), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo
Falcone (cod. fisc: FLCGCM84L20H224B), con studio in Reggio Calabria, via
Arghillà n. 62, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: giacomofalcone@pec.it (fax n. 0694803250);

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587),
sede legale e direzione generale, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Rona, Via Ciro il Grande n. 21, e
sede Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, con sede a Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15;

- non costituito in giudizio -

per l'annullamento

della comunicazione della riliquidazione del trattamento pensionistico CAT

	FS N. omissis del 20 ottobre 2021, con la quale le sono state revocate in via	
	definitiva le prestazioni collegate ai redditi degli anni 2017 e 2018, ai sensi	
	dell'art. 35, comma 10 <i>bis</i> , del d.l. n. 207/2008;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Nella pubblica udienza del 12 maggio 2025, nessuno è comparso né per il	
	ricorrente né per l'INPS.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con <u>atto</u> , depositato il 19 novembre 2024, la signora A. M. D. ha riassunto	
	il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di omissis che, con sentenza del 23	
	ottobre 2024, ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di	
	quello contabile. In particolare, la ricorrente ha contestato la comunicazione	
	della riliquidazione del trattamento pensionistico CAT FS N. omissis del 20	
	ottobre 2021, con la quale le sono state revocate in via definitiva le	
	prestazioni collegate ai redditi degli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 35,	
	comma 10 <i>bis</i> , del d.l. n. 207/2008, chiedendo, pertanto, che venga	
	dichiarata la non dovutezza delle somme trattenute dall'INPS a titolo di	
	indebito, a decorrere da novembre 2021.	
	2. Con <u>decreto</u> del 26 novembre 2024, è stata fissata l'udienza del 17 aprile	
	2025 per la discussione del ricorso. Con decreto presidenziale n. 69/2025	
	del 18 marzo 2025, il presente giudizio è stato assegnato al Cons. Gianpiero	
	D'Alia, per l'assegnazione ad altro posto di funzione del magistrato in origine	
	assegnatario. Pertanto, con decreto del 19 marzo 2025, notificato alle parti	
	dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale, l'udienza di discussione del	
	2	

	ricorso è stata rinviata al giorno 12 maggio 2025. Tuttavia, il ricorso e il	
	decreto di fissazione di udienza del 26 novembre 2024 non risultano essere	
	stati notificati all'INPS, posto che il ricorrente non ha depositato, nel termine	
	assegnatogli dall'art. 155, comma 5 <i>bis</i> , c.g.c., la prova dell'avvenuta notifica.	
	3. All' <u>udienza</u> del 12 maggio 2025 nessuno è comparso per il ricorrente e	
	l'INPS non si è costituito in giudizio. La causa è stata decisa, pertanto,	
	mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	4. Il ricorso è improcedibile . Come è noto, l'art. 155, terzo comma, c.g.c.	
	onera la parte ricorrente della notifica all'amministrazione del ricorso	
	depositato nella Segreteria della Sezione giurisdizionale e del decreto di	
	fissazione d'udienza <i>“entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto</i>	
	<i>stesso.”</i> e il successivo comma 5 <i>bis</i> dell'art. 155 c.g.c. cit. dispone, inoltre,	
	che il ricorrente deve depositare presso la medesima Segreteria <i>“le prove</i>	
	<i>dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.”</i> .	
	Nel caso in esame, il ricorrente non ha depositato la prova dell'avvenuta	
	notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione di	
	udienza del 26 novembre 2024. Il difensore del ricorrente non è, peraltro,	
	comparso in udienza. Ne deriva che la mancata costituzione della parte	
	convenuta e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova	
	dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza	
	determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della	
	medesima notifica, con la conseguente improcedibilità del giudizio.	
	7. Tenuto conto della pronuncia in rito e della mancata costituzione della	
	parte contenuta, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., nulla per le spese.	
	3	

